

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI TORRE PELLICE (C.F. 01451120016)

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rep. n. 3911 del 03/08/2023

**“PNRR – FONDO COMPLEMENTARE D.L. N. 59/2021 CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. N. 101/2021 - PROGRAMMA “SICURO,
VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDEN-
ZIALE PUBBLICA” - APPALTO DI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEL COMPLESSO RESIDENZIALE DI VIA VOLTA– FI-
NANZIATO CON FONDI DELL’EUROPA – NEXT GENERATION EU -
CODICE CUP: F49J21016780002 – CODICE CIG 9629552DAF”.**

Importo contrattuale a corpo € 857.959,03 oltre IVA

L’anno duemilaventitre, il giorno tre del mese di agosto, alle ore 09,15 in una sala del palazzo comunale, ubicato in Torre Pellice (TO), Via Repubblica n. 1, avanti a me Dr.ssa Elisa Samuel, OMISSIS, Segretario comunale del Comune di Torre Pellice, autorizzato a rogare, nell’interesse dell’Ente, gli atti nella forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., senza l’assistenza di testimoni, avendovi le parti espressamente rinunciato con il mio consenso, sono personalmente comparsi i Signori:

1) il COMUNE DI TORRE PELLICE (C.F. 01451120016) con sede in Torre Pellice, Via Repubblica 1 nel presente atto rappresentato da Fabrizio COGNO OMISSIS e domiciliato presso la sede del Comune di Torre Pellice, il quale dichiara di agire in questo atto in nome, per conto e nell’interesse esclusivo dell’Amministrazione che rappresenta, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 nella sua qualità di Responsabile del servizio tecnico, incarico attribuito con provvedimento del Sindaco

n. 7 del 30/06/2023, nel prosieguo dell'atto per brevità chiamato anche "Comune";

2) La società EDILIZIA SUBALPINA S.R.L. (C.F.01095540017 e Partita IVA 02247720044), con sede legale in Saluzzo (CN), Via Valoria Inferiore 8, numero REA 164225, nel presente atto rappresentata da Adolfo NUNIA OMISSIS domiciliato per la carica presso la sede della società, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, giusta Visura ordinaria della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cuneo del 24/07/2023, di seguito per brevità chiamata anche "appaltatore".

I componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto, al quale viene

PREMESSO

-il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto citati, a firma dello studio LESS+ for more – Sede di Torino – Via Alfieri 19, p.iva 12599730012, è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 in data 24/08/2022 e prevede un importo complessivo di €. 1.200.489,53 di cui €. 886.986,87 per lavori a base di gara oltre IVA;

-con determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Tecnico n. 26 del 18/01/2023, pubblicata il 18/01/2023, è stata indetta una procedura negoziata per l'affidamento dei "Lavori di efficientamento energetico del complesso residenziale di Via Volta", mediante unione di comuni in centrali di committenza qualificata, applicando il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- con determinazione dirigenziale del medesimo Responsabile del Servizio Tecnico n. 101 del 06/03/2023, pubblicata il 06/03/2023, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla società Edilizia Subalpina s.r.l. con sede legale in Saluzzo, Via

Valoria Inferiore n. 8, (P. IVA 02247720044 – C.F. 01095540017), per un importo a

corpo pari ad € 857.959,03 (compresi € 15.279,96 per oneri di sicurezza) oltre I.V.A.

nella misura di legge;

- l'aggiudicazione dei lavori sopra indicati è diventata efficace in data 22/03/2023

con determina n° 126/2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 7, del

D.L.gs. 50/16, essendo stata ultimata, da parte del responsabile del servizio tecnico,

con esito positivo, la verifica dei requisiti prescritti, dichiarati in sede di gara

dall'impresa Edilizia Subalpina s.r.l, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/16;

- che in data 27/02/2023 è stato richiesto alla Prefettura di Torino mediante la

Banca Dati Nazionale Antimafia il rilascio della comunicazione ai sensi dell'art. 83

c. 1 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i;

- che l'impresa risulta in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi come

si deduce dai documenti unici di regolarità contributiva (D.U.R.C.) con scadenza in

data 03/11/2023 (prot. INPS NAIL 39458003);

- che l'appaltatore ha dichiarato nei documenti di gara di non essere tenuto alla

disciplina della L. 68/1999 in materia di assunzione obbligatoria dei disabili;

- che è stata acquisita la dichiarazione sulla titolarità effettiva ai sensi del D.Lgs

231/2007 e sull'inesistenza delle cause di incompatibilità ad assumere i lavori, come

risulta da apposita documentazione al prot. n. 7072 del 05/05/2023;

- che alle determinazioni e alle deliberazioni di cui sopra, nonché alla

documentazione alle stesse relativa, è stata data adeguata pubblicità ai sensi di legge,

dandone anche comunicazione ai concorrenti con nota prot. n. 3.722 del 06/03/2023;

- che, contestualmente alla consegna dei lavori, tra il Responsabile Unico del

Procedimento e l'Appaltatore è stato sottoscritto il verbale di cantierabilità dei lavori;

- che la spesa complessiva dell'opera pari a € 1.200489,53 è finanziata dall'U.E.

Next Generation EU con le risorse del PNRR assegnate ai Comuni – Fondo

complementare D.L. 59/2021 convertito con modificazioni dalla L. 101/2021 –

Programma sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale

pubblica;

- che ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. viene individuato Direttore

dei Lavori l’Ing. Luca Rollino (studio LESS+ for more – Sede di Torino – Via

Alfieri 19, p.iva 12599730012) incaricato dal committente con determinazione

Responsabile del Servizio Tecnico n. 255 del 20/06/2022, pubblicata il 22/06/2022;

- che l’appaltatore, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia

dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, ha

costituito cauzione definitiva di € 42.897,96 ridota ai sensi dell’art. 93 comma 7 del

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. a mezzo di garanzia fideiussoria n. 06/01/21/3156836

emessa il 09/06/2023 dalla Finanziaria Romana s.p.a. con socio unico. La suindicata

polizza – acquisita agli atti al prot. n. 9099 del 12/06/2023 sottoscritta con firma

digitale dell’appaltatore e del garante verificabile su file firmato digitalmente –

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non

materialmente allegata;

Ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le costituite parti,

della cui identità personale e capacità giuridica di contrarre io Segretario Generale

sono certo, convengono e stipulano quanto segue

ART. 1 – PREMESSA

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO

Il Comune di Torre Pellice, come sopra rappresentato, affida all’appaltatore che, a

mezzo del suo rappresentante, accetta l’appalto dei “Lavori di efficientamento

energetico del complesso residenziale di Via Volta”.

L'appalto si intende concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti, modalità e condizioni contenute nel progetto esecutivo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 24/08/2022, nonché dai documenti di gara nella loro interezza, i quali l'aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è CUP: F49J21016780002

Il Codice Identificativo di gara (CIG) è: 9629552DAF

ART. 3 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, obblighi e modalità dedotti e risultanti:

- a) dagli elaborati progettuali predisposti dallo studio LESS+ for more – Sede di Torino – Via Alfieri 19, p.iva 12599730012 e approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 in data 24/08/2022, che qui si intendono integralmente richiamati;
- b) dall'offerta economica presentata dall'appaltatore in sede di gara;
- c) dal D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;
- d) dal D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i. per quanto ancora in vigore a seguito dell'attuazione del D. lgs. 50/2016;
- e) dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- f) dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e

di accelerazione e snellimento delle procedure;

g) dal regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto, approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19/04/2000 n. 145 per quanto ancora in vigore a seguito dell'attuazione del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'appaltatore si obbliga ad indicare sulla fattura e su tutta la documentazione relativa al presente contratto il CUP ed il CIG indicati al precedente art. 2.

Il Comune può ricevere esclusivamente fatture in formato elettronico, conformi allo standard "FatturaPA" e trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio, di cui al D.M. 03/04/2013 n. 55; a tal fine, si comunica che il Codice Univoco Ufficio del Comune di Torre Pellice da utilizzarsi per il presente contratto è UFDCC8.

ART. 4 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Le condizioni di esecuzione relative ai lavori oggetto del presente contratto sono indicate nel Capitolato speciale d'Appalto.

L'appaltatore, nell'esecuzione dei lavori, si impegna:

- ad assolvere a tutti gli adempimenti amministrativi necessari alla realizzazione dell'appalto di cui all'oggetto del presente contratto ed è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere;

- a non danneggiare beni di proprietà comunale e/o privata; nel caso arrecasse danni alle proprietà comunali e/o private si impegna a ripristinare la situazione e a risarcire i relativi danni.

L'appaltatore si assume in esclusiva ogni responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa eventualmente arreca a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 106, del D.Lgs. n° 50/2016, l'aggiudicatario

dichiara di conoscere che ogni variante al progetto dovrà essere ordinata per iscritto dal direttore dei lavori con riferimento all'autorizzazione data, pur essa per iscritto, dall'amministrazione comunale, in esecuzione di apposito provvedimento e che eventuali maggiori oneri non saranno riconosciuti dall'amministrazione se da essa non precedentemente assunti.

ART. 5 – TEMPI DI REALIZZAZIONE

La consegna dei lavori in via d'urgenza è avvenuta in data 19/06/2023. Come indicato all'art. 2.10 del Capitolato Speciale di Appalto i lavori dovranno essere ultimati entro il termine di 300 gg (trecento) giorni naturali consecutivi e continui dalla data del verbale di consegna e comunque entro e non oltre il 30/06/2025 pena la perdita del finanziamento.

Eventuali sospensioni e riprese sono regolamentate dall'art. 107 del D.Lgs 50/2016 e smi. come precisato al medesimo artt. 2.10 e 2.11 del Capitolato speciale d'appalto nonché dalle eventuali ulteriori norme di legge in materia.

Il collaudo ed il conto finale dei lavori sono regolamentati dagli artt. 2.18 e 2.19 del Capitolato speciale d'appalto.

ART. 6 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO, TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO.

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'appaltatore, per l'integrale e perfetta esecuzione dei lavori di cui al presente contratto è fissato in € 857.959,03 (compresi € 15.279,96 per oneri di sicurezza) oltre IVA nell' misura di legge. Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, il contratto è stipulato interamente a corpo.

Il presente contratto di appalto viene stipulato a corpo; il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, pari al 3,33%, sarà applicato all'importo dei lavori a corpo posto a base di gara soggetto a ribasso di €886.986,87.

Il corrispettivo verrà pagato con modalità idonee a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, come specificato al successivo art. 19 con mandato di pagamento intestato all'appaltatore presso la Tesoreria comunale (attualmente gestita dalla Banca Intesa San Paolo - filiale di Luserna San Giovanni – indirizzo Via Roma 11).

Verrà concessa l'Anticipazione su richiesta della ditta appaltatrice secondo quanto previsto all'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo la normativa vigente e ai sensi dell'art. 2.17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

All'appaltatore verranno corrisposti in corso d'opera i pagamenti in acconto in relazione agli stati di avanzamento e certificato di regolare esecuzione predisposti dal Direttore dei lavori alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto all'articolo 2.17 al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo di € 100.000,00 al netto del ribasso d'asta e delle ritenute ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del recupero dell'anticipazione.

Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'art. 30 comma 5 del medesimo D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per eventuali inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 60 giorni dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 secondo comma del codice civile.

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 09/10/2002 n. 231 (così come modificato dal D. Lgs. 30/10/2014 n. 161), la liquidazione delle competenze sarà effettuata entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, purché emessa successivamente alla predisposizione del certificato di pagamento.

Prima del pagamento verrà accertata la regolarità contributiva mediante l'acquisizione del DURC.

Le fatture emesse dovranno essere presentate al Comune in formato elettronico, conformemente a quanto indicato al precedente art. 3.

ART. 7 – NORME DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore si impegna a rispettare, nonché ad estendere nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165" di cui al D.P.R. 16/04/2013 n. 62, nonché dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Torre Pellice", approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 184 del 07/12/2022, disponibile sul sito internet istituzionale dell'Ente nella sezione amministrazione trasparente e di cui l'appaltatore dichiara di aver preso visione.

Il rispetto degli obblighi in esso contenuti riveste carattere essenziale della prestazione e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del presente affidamento ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile.

ART. 8 – PENALI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Il Comune si riserva la facoltà di applicare le penali nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 2.14 del Capitolato speciale d'appalto. Qualora l'importo complessivo della penale ricollegata al ritardo di cui sopra raggiunga il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/16.

L'applicazione della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Comune per il ritardato compimento dei lavori.

Il Comune ha facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 108 del D.

Lgs. 50/2016 e s.m.i. Costituisce causa di risoluzione del presente contratto la violazione degli obblighi di cui al precedente art. 7 ed al successivo art 19.

Costituisce inoltre causa di risoluzione del presente contratto il mancato rispetto dei termini nell'esecuzione dei lavori. Qualora ci siano ritardi nell'esecuzione dei medesimi, imputabili all'appaltatore, che conducano alla perdita del finanziamento, il Comune ha facoltà di risolvere il presente contratto.

Il Comune ha il diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, ai sensi ed agli effetti dell'art. 109 del D.Lgs. 50/16, fatto salvo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 9 – OBBLIGHI IN TEMA DI “LEGGE ANTICORRUZIONE”

L'appaltatore ha dichiarato con nota prot. n. 11673 del 25/07/2023 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Torre Pellice che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso (direttori di ripartizione, responsabili del procedimento) nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001; si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende oltre che i soggetti di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con Orientamento n. 24 del 21/10/2015.

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire il compenso percepito e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

Il responsabile del servizio tecnico, che interviene nel presente atto, dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 14, comma 2, del D.P.R. 16/4/2013, n° 62, riguardante il "codice di comportamento dei dipendenti pubblici", non avendo stipulato con l'appaltatore contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente la data odierna

**ART. 10 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE –
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE PREVIDENZA
E ASSISTENZA**

L'appaltatore si impegna ad osservare il Piano di Sicurezza e Coordinamento e le direttive del Coordinatore della Sicurezza per l'esecuzione dei lavori incaricato dal committente. L'appaltatore, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e del disposto di cui all'art. 2.15 del Capitolato Speciale d'Appalto, ha consegnato il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.). Il Piano Operativo della Sicurezza è depositato presso il cantiere dei lavori e presso l'incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. Detto Piano Operativo di Sicurezza costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto anche se materialmente non allegato.

L'appaltatore dichiara che il suddetto Piano Operativo di Sicurezza è conforme all'originale consapevole della responsabilità penale cui può essere soggetto per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., l'Impresa appaltatrice, durante l'esecuzione dei lavori, può presentare al Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori proposte di modificazione e integrazione al Piano di Sicurezza, da

considerarsi come piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

L'appaltatore si impegna ad osservare tutte le norme in materia di lavoro dipendente, di inquinamento ed ambientali vigenti. In particolare, nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività, per il tempo e per la località in cui si svolgeranno i lavori in oggetto, e ad osservare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria attualmente vigenti e quelle che potranno essere emanate in corso di appalto.

In caso di mancato pagamento da parte dell'appaltatore delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applica l'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/16, con riserva dell'Amministrazione di pagare direttamente i lavoratori anche in corso d'opera.

L'appaltatore si obbliga altresì a rispondere in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto secondo quanto previsto dalla normativa vigente al momento delle prestazioni.

ART. 11 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Il presente contratto di appalto viene stipulato a corpo; il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, pari al 3,33%, si intende offerto ed applicato all'importo dei lavori a corpo posto a base di gara soggetto a ribasso di € 886.986,87, per un importo di aggiudicazione pari ad € 857.95903 oltre IVA.

ART. 12 - REVISIONE DEI PREZZI

La revisione prezzi, potrà trovare applicazione in relazione al presente contratto nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge ad esso applicabili.

Art. 13 – SUBAPPALTO

L'appaltatore ha dichiarato in sede di gara che, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n.°50 del 18/04/2016 e s.m.i., intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo, nei limiti consentiti dalla legge, parte delle lavorazioni.

Il subappalto, sussistendo le condizioni di legge, sarà autorizzato dal Comune ai sensi del citato art. 105 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 2.9 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'istanza è soggetta ad approvazione del Comune e dovrà contenere: elenco delle prestazioni da subappaltare, certificati iscrizione C.C.I.A.A., posizioni assicurative e previdenziali INAIL e INPS della ditta a cui l'aggiudicatario intende subappaltare e ogni altra documentazione richiesta dal Comune a dimostrazione del possesso dei requisiti necessari del subappaltatore per lo svolgimento delle attività.

I subappalti dovranno risultare da apposito contratto di subappalto in cui sia prevista una clausola risolutiva espressa per il caso di inadempienza o ritardo.

Il Comune informa l'aggiudicatario che potrà procedere alla verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori venga inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/10.

Il Comune procederà al pagamento diretto degli eventuali subappaltatori e dei cottimisti qualora sussista una delle condizioni di cui all'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/16, diversamente non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno effettuati all'aggiudicatario che dovrà

trasmettere al Comune, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105 c. 1 del D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i., salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in tema di vicende soggettive dell'appaltatore.

ART. 15 – GARANZIA DEFINITIVA E ASSICURAZIONI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. 50/16, l'appaltatore, a garanzia degli adempimenti di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento del contratto stesso, ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fidejussoria n. 06/01/21/3156836 in data 09/06/2023 rilasciata da Finanziaria Romana S.p.a., registrata al ns. prot. n. 9099 del 12/06/2023, per un importo di euro 42.897,96 (avvalendosi del beneficio del dimezzamento della cauzione definitiva previsto per le imprese in possesso della certificazione di qualità ai sensi degli articoli 93 e 103 del D.Lgs. 50/16) come previsto dall'art. 2.7 del Capitolato speciale di appalto.

La garanzia definitiva è prestata per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per l'eventuale maggiore spesa, sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'aggiudicatario.

Il Comune ha altresì il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del Comune, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'aggiudicatario, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Le spese derivanti dallo svincolo della cauzione sono a carico dell'aggiudicatario.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, commi 7 e 8, l'aggiudicatario ha stipulato un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione con la Compagnia Zurich Insurance Public Limited Company con sede legale a Dublino e Rappresentanza Generali per l'Italia in Milano Via Benigno Crespi 23 (P.I. 05380900968), polizza assicurativa n. PC0ZYAP5 in data 18/05/2023.

ART. 16 – NORMATIVA PNRR E OBBLIGHI IN MATERIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO E PERSONALE

L'appaltatore si obbliga, al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e diffusione di cui all'art. 34 del Regolamento UE 241/2021, ad affiggere un cartello di

cantiere (e se del caso, a opera ultimata una targa fissa) con la dicitura “Opera finanziata dall’Unione Europea – NextGenerationEU - con le risorse del PNRR assegnate ai Comuni – Fondo complementare D.L. 59/2021 convertito con modificazioni dalla L. 101/2021 – Programma sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica e i loghi dell’Unione Europea e del Comune di Torre Pellice. L’emblema istituzionale dell’Unione Europea, il quale se mostrato in associazione con altro logo, dovrà essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L’emblema dovrà rimanere distinto e separato e non potrà essere modificato con l’aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all’emblema, nessun’altra identità visiva o logo potrà essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell’UE, secondo quanto stabilito dalle "Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti" (Circolare n. 21 del 14/10/2021 del Ministero dell’economia e delle finanze rivolta alle amministrazioni centrali e di interesse comunque anche dei soggetti attuatori). L’appaltatore si obbliga al rispetto del principio di non arrecare danno ambientale (DNSH) in coerenza con l’art. 17 del Regolamento UE n. 2020/852 e quindi in particolare come previsto negli elaborati progettuali.

L’appaltatore ha dichiarato in sede di gara di rientrare tra le imprese che hanno meno di quindici dipendenti e di non essere pertanto tenuto a presentare, entro sei mesi dalla stipulazione del presente contratto, la relazione di cui all’art. 46 del D.lgs. 198/2006.

L’appaltatore si obbliga ad assicurare, ai sensi dell’art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2021 e s.m.i., una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile (under 36) delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali calcolate secondo le modalità di cui alle linee

guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021.

In caso di mancato rispetto ed assolvimento di quanto previsto dai commi 3, 3 bis e 4

dell'art. 47 in questione è prevista l'applicazione di penali pari al 1% dell'importo

contrattuale netto, tali penali non possono comunque superare, complessivamente, il

10% dell'ammontare netto contrattuale.

L'appaltatore si impegna ad indicare nel documento di fattura elettronica, oltre ai dati

previsti dalla normativa vigente in materia, la dicitura "Finanziato dall'Unione Euro-

pea – Next Generation EU – Fondi PNRR, il logo dell'Unione Europea e il riferi-

mento alla MISSIONE, alla COMPONENTE, e all'INVESTIMENTO", anche me-

diate atto allegato.

L'appaltatore si obbliga infine a custodire libri e documentazione contabile relativa

al progetto.

ART. 17 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI

A tutti gli effetti contrattuali e di legge, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio, ai

sensi dell'art. 5 bis del Codice dell'amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005 e

s.m.i.) presso l'indirizzo di posta elettronica certificata di seguito indicata:

es@pec.ediliziasubalpina.it

Le comunicazioni tra le parti, a cui le stesse intendono dare data certa e dalle quali

decorrono termini per gli adempimenti contrattuali, sono effettuate agli indirizzi di

posta elettronica certificata delle parti.

La ricevuta di consegna e accettazione della PEC fa fede dell'avvenuta comunicazio-

ne e della data di ricevimento.

ART. 18 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

Considerato che il valore del presente contratto è superiore a € 150.000,00 è stato

richiesto in data 27/02/2023 alla Prefettura di Cuneo, a mezzo della Banca Dati Nazionale Unica Antimafia (BDNA) il rilascio della comunicazione antimafia di cui all'art. 84 comma 2 del decreto 159/2011, attestante la sussistenza o meno, in capo all'appaltatore di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui al suddetto art. 67, e la BDNA ha rilasciato la liberatoria provvisoria che è pervenuta e risulta regolare (Prot. PR CNUTG Ingresso 0010903 20230227). Il presente contratto è, pertanto, stipulato sotto condizione risolutiva. Alla data odierna la comunicazione antimafia richiesta risulta ancora in istruttoria. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, qualora si accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, il Comune recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

ART. 19 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., come da comunicazione depositata agli atti del Comune al prot. n. 6918 del 03/05/2023, con la quale l'appaltatore ha indicato gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati da utilizzarsi per tutte le commesse pubbliche affidate dal Comune, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'appaltatore si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune copia degli eventuali contratti sottoscritti con subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, all'interno dei quali si impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.; l'Amministrazione comunale, ai sensi del comma 9, art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., verifica i suddetti contratti in ordine all'apposizione di detta clausola.

L'appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Torino - della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'appaltatore dichiara di essere consapevole che l'accertamento di transazioni eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari o postali ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi del comma 9-bis del medesimo art. 3.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Comune e dagli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/10 e s.m.i. il codice identificativo di gara e il codice unico di progetto citati in oggetto.

ART. 20 - CONTROVERSIE

In relazione all'iscrizione di riserva da parte dell'appaltatore, si applica l'art. 205 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i..

È escluso il ricorso all'arbitrato ai sensi dell'articolo 209 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i..

Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere, in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto per l'appalto dei lavori in oggetto che non si sia potuta definire in sede amministrativa,

comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/16, le parti convengono che il foro competente, in via esclusiva, è quello territorialmente competente per il Comune di Torre Pellice, fatte salve le materie di competenza del giudice amministrativo.

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Sono poste a carico dell'appaltatore le spese di contratto e quelle conseguenti. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA. Si richiede, pertanto, la registrazione del contratto a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

Ai sensi del D.M. 22/02/2007, trattandosi di contratto elettronico l'imposta di bollo è fissata in € 45,00. Le imposte di registro e bollo saranno versate con modalità telematica. Il contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Comune di Torre Pellice, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e successive modificazioni, informa l'appaltatore che tratterà i suoi dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

L'aggiudicatario dichiara di avere preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali inerenti il presente contratto resa dal Comune ed a cui si rimanda e ne autorizza l'uso esclusivamente per le finalità ivi indicate.

Le Parti si impegnano, nel trattamento dei dati personali di cui vengano a conoscenza

nell'esecuzione del presente contratto, ad osservare e a far osservare, le disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679.

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte del proprio personale. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo 8 del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune.

ART. 23 – RINVIO E ALLEGATI

Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche, alle altre disposizioni di legge al riguardo e in particolare a quelle in materia di misure per la prevenzione di carattere patrimoniale e per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

ART. 24 – DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32, comma 14 bis, del D.Lgs. 50/16, sono parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non essendo materialmente allegati, ma depositati agli atti del Comune firmati digitalmente dalle parti per accettazione nella loro interezza, i seguenti documenti:

a) Capitolato speciale d'appalto

b) Computo metrico

c) Elenco dei prezzi unitari

Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, benché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, l'istanza e l'offerta presentate dall'aggiudicatario e qualsiasi altro documento di gara rilevante ai fini del contratto.

Richiesto io, Segretario Generale Rogante, ho ricevuto questo atto, formato e stipulato con l'ausilio di strumenti informatici in formato non modificabile in conformità all'art. 1 del D.Lgs. n. 110/2010, costituito da 24 (ventiquattro) articoli e contenuto sino a qui in numero ventuno facciate a video, in formato uso bollo, e righe sedici escluse le firme, l'ho letto ai comparenti i quali lo hanno ritenuto conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli allegati dei quali hanno preso visione e ne confermano l'esattezza, e pertanto lo hanno approvato e confermato in ogni sua parte e con me lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. L.gs 50/2016, e dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI TORRE PELLICE - Arch. Fabrizio

COGNO (firmato digitalmente)

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA EDILIZIA SUBALPINA srl - sig. Adolfo

NUNIA (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE - Dott.ssa Elisa SAMUEL (firmato digitalmente)

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 3, della L. 89/1913 e s.m.i., la validità dei certificati di firma utilizzati dalle parti, in applicazione all'art. 1, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE (firmato digitalmente)

Dott.ssa Elisa SAMUEL